

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 6 DEL 29/04/2019
IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI LATINA

OGGETTO: Subentro Società AGSM Energia S.p.A. alla Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 15", mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del Lotto 11- Lazio esclusa la provincia di Roma, aggiudicato alla Società ENERGETIC SPA – CIG derivato ZD623EEBF5.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T) 2019 – 2021, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 28 gennaio 2019;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. N. 788 del 31/01/2019, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane e Affari generali ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 01/02/2019 al 31/01/2020, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Latina;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2019, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2018;

VISTA la determinazione n. 7935 del 26 novembre 2018 con la quale il Presidente sulla base del budget di gestione per l'esercizio del 2019, ha stabilito in euro 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili di Unità Territoriale, di Area

atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento della UE n.2017/2366 del 18.12.2017, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2018, fissando in € 221.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 1, comma 7, del D.L. del 06/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1, comma 494 della legge 28/12/2015 n. 208, che prevede, che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 445, della legge 27/12/2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del tre per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art. 58, comma 1, della legge 388/2000, che ha conferito all'organismo societario Consip Spa, il compito di stipulare per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i., in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/02/2000 e del 02/05/2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip Spa, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni dei beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero, medesima attività di assistenza e monitoraggio;

l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura, nel caso specifico, della durata di 18 mesi, vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti ed i fornitori attraverso l'emissione del Ordinativi di fornitura nei quali deve essere indicato l'importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art. 26 della legge n. 488/1999 e dall'art. 58 della legge n. 388/2000, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'Anac con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art. 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente il quale stabilisce che con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli art. 4 e 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge 190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitti di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999, la Consip ha stipulato con la società ENERGETIC SPA la Convenzione denominata "Energia Elettrica 15" per la Regione Lazio, esclusa la provincia di Roma, per la fornitura di energia elettrica per il periodo dal 21/02/2018 al 21/02/2019;

RICHIAMATA la determinazione di spesa n. 5 del 8/06/2018, a firma del Responsabile pro-tempore Dott. Sergio Luigi Pascali, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 5", mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 11 per la Regione Lazio esclusa la provincia di Roma, aggiudicato alla Società ENERGETIC SPA per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2019;

PRESO ATTO che, con nota del 12/04/2019 pervenuta via pec in data 16/04/2019 ns prot. n. 1242/19 la Società AGSM S.p.A. comunicava che, in data 01/03/2019 si è perfezionata tra AGSM Energia S.p.A. l'operazione societaria di affitto di ramo di azienda attinente, tra l'altro, l'attività di fornitura di energia elettrica, pertanto la ENERGETIC S.p.A. ha chiesto a Consip S.p.A. il subentro della AGSM Energia S.p.A. nei lotti 11, 14, 15 e 16 della Convenzione Energia Elettrica 15;

PRESO ATTO, altresì, che con la nota su menzionata la medesima Società AGSM S.p.A. assicurava la continuità della fornitura di energia elettrica alle stesse condizioni contrattuali in essere e fino alla data di naturale scadenza del contratto, e che sulla base dei consumi medi registrati è prevista una spesa, per il residuale periodo di affidamento, pari ad euro 12.497,81 +IVA;

VISTO il duc dal quale risulta la correttezza della Società AGSM S.p.A. in merito agli obblighi retributivi e contributivi;

VISTI l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e le istruzioni operative dell'ANAC, che, al paragrafo 3 – Esenzione dalla contribuzione, stabiliscono che sono esclusi dal versamento del contributo le fattispecie di contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione era il n. 7134333DD3 e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura è il n. ZD623EEBF5

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di prendere atto della intervenuta risoluzione della Convenzione "Energia Elettrica 15" – lotto 11 per la Regione Lazio, esclusa la provincia di Roma, stipulata con la Società ENERGETIC S.p.A. e del subentro ad essa, della Società AGSM S.p.A., P.IVA 02968430237 sede Verona LungAdige Galtarossa n. 8 CAP 37133, alle medesime condizioni, modalità e termini indicati nella Convenzione, a far data dal 1/03/2019 fino al 30/09/2019.

L'importo di 12.497,81 (dodicimilaquattrocentonovantasette/81), iva esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2019 all'Unità Territoriale di Latina, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4431.

Il responsabile del procedimento avrà cura di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di post informazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge 190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento dell'Ente.

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Il responsabile del procedimento provvederà agli adempimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., introdotto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento debba astenersi, in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Si dà atto che al presente ordinativo di fornitura il sistema SIMOG dell'ANAC ha assegnato il CIG derivato **ZD623EEBF5**.

Il Responsabile dell'Unità Territoriale